

Infermità dal servizio o dell'equo indennizzo con rinvio "*ob relationem*" al parere rilasciato dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie.

Consiglio di Stato - Sentenza 24 giugno 2014 , n. 3193

N. 3193/2014 Reg. Prov. Coll.
N. 4279 Reg. Ric.
ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4279 del 2010, proposto da L. D., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Lippi ed Alessandro Marchetti, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Baiamonti 4;

contro
Azienda U.S.L. Roma A, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Alesii, con domicilio eletto presso l' Ufficio Legale A.S.L. Rm/A in Roma, via Ariosto 3/9;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 02576/2009, resa tra le parti, concernente dipendenza da causa di servizio di alcune infermità

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Azienda U.S.L.A Roma A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito l' avv. Lippi per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio il sig. L. D., allora in servizio alle dipendenze della A.U.S.L. Roma A in qualità di operatore sanitario (infermiere), impugnava, chiedendone l'annullamento per dedotti motivi di legittimità, la determinazione del Direttore Generale dell' Azienda Sanitari n. 3104 del 6 novembre 1995, recante il diniego di riconoscimento della dipendenza dal servizio delle seguenti infermità: epatite cronica attiva HCV positiva; spondiloartrosi lombo sacrale con discoartrosi L5/S1; sinusite mascellare.

Il T.A.R. adito con sentenza n. 2576 del 2009 respingeva il ricorso.

Avverso la pronunzia di rigetto il sig. D. ha proposto atto di appello e - premessa la sfera di sindacabilità da parte del giudice amministrativo dei giudici dell' Amministrazione espressione di discrezionalità tecnica - ha dedotto:

a) l'assenza di congrua ed adeguata motivazione a sostegno dell'atto di diniego, malgrado il parere di segno positivo della Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) sulla riconducibilità al servizio delle infermità per le quali era stata avanzata la domanda di riconoscimento della dipendenza dal servizio;

b) la sussistenza di condizioni di servizio idonee ad assurgere sul piano causale all'insorgenza delle patologie epatite cronica e spondiloartrosi lombo sacrale con disco artrosi L5/S1;

c) l'omessa considerazione dell'attività lavorativa resa ad incidere come concausa efficiente e determinante nella contrazione delle infermità.

L'A.U.S.L. Roma A, costituitasi in giudizio, ha contraddetto in memoria i motivi di impugnativa e concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 5 giugno 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. L'appello è infondato.

2.1. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante l'Azienda ospedaliera, nell' adottare l'atto di reiezione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, non era tenuta a motivare le ragioni della prevalenza assegnata al parere del C.P.P.O. in raffronto all' avviso di segno positivo in precedenza espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera, che aveva riconosciuto la dipendenza dal servizio delle infermità contratte dal ricorrente.

Va al riguardo a ribadito il concorde indirizzo della giurisprudenza amministrativa in base al quale l'organo di amministrazione attiva che interviene a conclusione di procedimenti volti al riconoscimento della dipendenza dall'infermità dal servizio o dell'equo indennizzo può esprimere il proprio giudizio finale con rinvio "*ob relationem*" al parere rilasciato dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie.

Il giudizio valutativo di detto Comitato, per effetto della disciplina introdotta dall'art. 5 bis della legge 20.11.1987, n. 472, ha, invero, carattere pieno ed investe tutte le questioni inerenti all'insorgenza della patologia ed alle condizioni in cui è stata resa la prestazione lavorativa; esso non soffre limitazioni in relazione al contenuto del precedente parere della commissione medica ospedaliera. In quanto organo di sintesi e ponderazione di ogni precedente giudizio formulato sulla dipendenza della malattia dal servizio il parere del C.P.P.O. si impone all'Amministrazione. Quest'ultima, nell'esercizio dei poteri ad essa peculiari di amministrazione attiva, è tenuta unicamente alla verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito più strettamente tecnico/sanitario della vicenda. Come previsto del resto in dall'art. 8, comma quinto, del D.P.R. 20.04.1994, n. 349, in sede di regolamentazione del procedimento de quo, una specifica e puntuale motivazione è dovuta nei soli casi in cui l'Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal C.P.P.O., ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedurali (circostanze che non ricorrono nella fattispecie in esame), ritenga di non poter aderire al parere del predetto consesso che, come è noto, è obbligatorio ma non vincolante (cfr. ex multis C. di S., sez. III^a, n. 2806 del 23 maggio 2013; n. 6180 del 23 novembre 2011; sez. IV^a, n. 4950 del 18 settembre 2012; Sez. V, n. 5374 del 27 settembre 2011; Sez. VI^a, n. 108 del 24.01.2005; n. 779 dell'11.02.2002).

2.2. Le ulteriori censure formulate dal ricorrente avverso le statuizioni che per le singole malattia negano il nesso di casualità con il servizio non si configurano suscettibili di positivo apprezzamento in relazione ai dedotti profili di contraddittorietà ed inadeguatezza della motivazione.

Ed invero:

- quanto all'infermità spondiloartrosi lombo sacrale con disco artrosi L5/S1 correttamente la determinazione di segno negativo fa richiamo alle comuni acquisizioni della scienza medica che riconoscono il carattere endogeno/degenerativo della patologia in questione, con un giudizio che, sotto il parametro della ragionevolezza, non recede a fronte di un singolo ed isolato evento (sollevamento di un paziente) invocato dal ricorrente ed al quale si intende ascrivere e l'insorgenza e la stabilizzazione di una malattia che, come prima accennato, è legata a differenti fattori casuali;

- relativamente all' epatite cronica attiva HCV positiva il giudizio espresso dall' Amministrazione - mentre esaustivamente prende in considerazione l'ambiente ospedaliero in cui è stata resa la prestazione lavorativa del ricorrente - contestualmente dà corretto rilievo all'assenza di specifici eventi cui ricondurre il contagio che comporta il contatto dell'interessato con sangue e liquidi biologici infetti ovvero una penetrazione parenterale del virus specifico;

- nessun concreto elemento è, infine, posto a sostegno dell' inattendibilità della determinazione che - con puntuale motivazione sulla

riconduzione della malattia a cause endogene e costituzionali del soggetto interessato - ha negato la causa di servizio relativamente all' infermità sinusite mascellare.

2.3. Il ricorrente lamenta, inoltre, che il parere del C.P.P.O., fatto proprio dall' A.U.S.L., ha dato rilievo, sul piano causale, solo all'efficienza diretta ed immediata del servizio sulla malattia, senza prendere in considerazione la prestazione lavorativa come concausa determinante della malattia stessa.

Nella motivazione posta a sostegno del provvedimento impugnato (escluso in radice ogni profilo concausale quanto all' epatite cronica attiva HCV, trattandosi come correttamente evidenziato dal C.P.P.O., di malattia da contatto) con riguardo alla spondiloartrosi lombo sacrale con discoartrosi ed alla sinusite mascellare si dà atto, una volta attestata la natura endogena e costituzionale della patologia, dell'assenza di fattori concorrenti agli effetti dell'eziopatogenesi.

Detta conclusione non recede a fronte delle deduzioni del ricorrente che non evidenziano una tipologia del servizio che, per impegno eccedente il rischio ordinario, abbia potuto assurgere a come fattore concausale della malattia per le quali è stata avanzata domanda di riconoscimento della dipendenza dal servizio.

Per le considerazioni che precedono l'appello va respinto.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti per il presente grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate per il grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

- Giuseppe Romeo – Presidente

- Salvatore Cacace – Consigliere

- Bruno Rosario Polito - Consigliere, Estensore

-Vittorio Stelo – Consigliere

- Roberto Capuzzi - Consigliere

IL PRESIDENTE

Giuseppe Romeo

L'ESTENSORE

Bruno Rosario Polito

Depositata in Segreteria il 24 giugno 2014

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)